

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

CORPO DI POLIZIA LOCALE

U.O. COMANDO

Corso Roma 1/5 - Tel. 0776/808048 - Fax 0776/800031

- SERVIZIO VII -

DETERMINAZIONE N° **14** DEL **30.09.2013**

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRATA AL N° 648 DEL 6 OTT. 2014

OGGETTO : proroga convenzione per il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione post-incidente stradale con interventi eseguiti in situazioni di emergenza.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre

PROT N. 15369 DEL 6 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione di questo Servizio N°15 del 27.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato, senza esclusiva ed in via sperimentale, alla ditta Scala Gianfranco di Isola del Liri il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione post-incidente stradale con interventi eseguiti in situazioni di emergenza, con conseguente stipula di apposita convenzione della durata di anni uno;

Considerato che con propria determinazione N°13 del 16.09.2014 si è già proceduto a prorogare la predetta convenzione, per ulteriori anni uno;

Preso atto che la stessa convenzione è scaduta in data 16.09.2014;

Vista la nota della ditta Scala Gianfranco di Isola del Liri, datata 02.09.2014 ed acquisita agli atti di questo Comune in data 02.09.2014 al N°13594/03.09.2014 Prot. Gen., con la quale si manifesta la disponibilità al rinnovo della convenzione di che trattasi, senza esclusiva ed alle medesime condizioni già adottate;

Sentito per le vie brevi il parere dell'Amministrazione comunale, in data 29.09.2014;

Ritenuto che il presente atto non comporta impegno di spesa e che pertanto si prescinde dal parere sulla regolarità contabile;

Visto il Decreto sindacale N°8 del 26.06.2014, con il quale è stata assegnata allo scrivente la responsabilità del VII Servizio;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

DE T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di prorogare la durata della convenzione per l'affidamento alla ditta Scala Gianfranco, con sede in Isola del Liri alla Via Roma N°248, del servizio di bonifica dell'area del sinistro per ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza, con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso sulla sede stradale, alle stesse modalità e condizioni contenute nella convenzione stipulata in data 05.09.2012 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire che la proroga viene concessa per anni 1 (uno) e potrà essere ulteriormente prorogata salvo recesso di una delle parti e/o nuovo affidamento;
4. di dare atto che l'affidamento del servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione comunale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
6. di inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti.



Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Bruno Di Palma

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgv. N°267 del 18.08.2000.

IL RAGIONIERE CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 6 OTT. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li

A/R

Il Responsabile dell'Albo

CONVENZIONE PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DEL MANTO STRADALE IN SEGUITO AD INCIDENTI STRADALI

TRA

Il Comune di Isola del Liri, nella persona del Ten. Antonio Romano, nella qualità di Responsabile del Servizio VII Polizia Locale, con sede in Isola del Liri al Corso Roma N°1/5, qui di seguito denominato Comune

E

Ditta individuale "Scala Gianfranco" con sede legale ed operativa ad Isola del Liri (FR) in Via Roma n. 248 P.I. 00192130607 Codice fiscale SCLGFR51R24E340Z, iscritta alla Camera di Commercio di Frosinone con n. 6130 ed all' Albo Gestori Ambientali con n. RM 10479

Premesso che

- il Comune, come previsto dall'art. 14 del codice della strada, ha l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade;
- il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall' art. 1 del Codice della Strada *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"* ed a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, Testo unico in materia di Tutela ambientale ed in particolare l' art. 192 che sancisce il *"divieto d' abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo"* e l' art. 239 che disciplina i principi ed il campo d' applicazione degli interventi di *"pulitura e ripristino ambientale"*;
- l' art. 15 lettera f del Codice della Strada, impone il divieto di *"gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"* e l' art. 161 comma 2 prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento accidentale, l'adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione ed il libero transito nonché al successivo comma 3, l'obbligo di informare l'Ente proprietario della strada o un organo di polizia, garantendo l'esecuzione della pulitura e dello sgombero della porzione di area stradale interessata all' evento;
- il Comune, per garantire gli adempimenti citati in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 del Codice della Strada, è giunta nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" con Scala Gianfranco, al fine di realizzare le procedure d' intervento tese ad assicurare l' esecuzione dell' attività di ripristino della sicurezza e viabilità, mediante "pulitura" dell'area interessata da incidenti stradali . con la massima professionalità, trasparenza ed assenza di spese per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, in quanto i costi sono sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la R.C. dei veicoli interessati;

Considerato che

- dall'analisi delle esigenze operative dell'Ente è emersa la necessità di utilizzare metodiche e progettazioni innovative, da porre in essere per la gestione ordinaria e d'urgenza sulle strade di competenza;
- la ditta Scala Gianfranco opera h 24. 365 giorni l'anno, e coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l' attività di "pulitura del manto stradale"

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente accordo. le parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

Il Comune di Isola del Liri autorizza, senza esclusiva, la ditta Scala Gianfranco, ad intervenire sulla rete stradale comunale o comunque di pertinenza, per espletare i servizi di pulitura e ripristino viabilità post incidente sul manto stradale con particolare riguardo alla sicurezza del cittadino e della tutela ambientale avvalendosi, in qualità di supervisori, del personale dipendente del Comune, in servizio di reperibilità.

I servizi resi dalla ditta Scala Gianfranco sono stati raggruppati come segue:

a) interventi ordinari obbligatori: vengono attivati mediante semplice richiesta telefonica ai numeri 338/2162467, 340/5561576, 348/1187821 e 0776/809801 da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell' art. 12 del codice della strada (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Locale, ecc.);

1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente "pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze" consistente nell' aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (olio, carburante, liquido raffreddamento motore, ecc.), nel recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e relativi all' equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.), lavaggio del manto stradale con prodotti studiati nel pieno rispetto della normativa ambientale;
2. recupero di materiali trasportati disperso sulla piattaforma stradale in seguito ad incidente;
3. fornitura e posizionamento, concordato con il personale della viabilità del Comune e nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni d'emergenza, ecc, per la protezione di punti specifici a seguito d' incidente;

interventi straordinari obbligatori:

1. interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento
2. recupero di materiali trasportati dispersi a seguito d' incidente o altro; in relazione al fatto che la ditta Scala Gianfranco svolge la sua attività nel rispetto della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale, la stessa si impegna ad eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo e recupero di materiali trasportati dispersi anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto , in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave ed occulto pericolo, perchè imprevedibile ed improvviso e come tale causa di insidia e trabocchetto, sollevando così l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di legge (art. 14 e 211 del Codice della Strada, ed art. 192 del D. Leg. n. 152/2006 in materia di Tutela Ambientale). Rimane comunque inteso che nessun costo sarà addebitato all'Amministrazione Comunale, rimanendo così l'onere a totale carico della ditta Scala Gianfranco .

ARTICOLO 2

MODALITA' D' INTERVENTO

1. La ditta Scala Gianfranco si impegna a realizzare il servizio in maniera diretta con l'ausilio di ditte esterne autorizzate ai sensi dell'art. 212 comma 8 per il trasporto dei rifiuti superiori a 30kg/gg;
2. La ditta Scala Gianfranco assume piena ed in condizionalità responsabilità verso il Comune per il proprio intervento e per quello delle ditte ausiliarie di cui al precedente comma;
3. L'esecuzione di tali interventi dovranno avvenire sotto la vigilanza e la direzione del competente Settore Viabilità del Comune di Isola del Liri;



4. Al predetto Settore Viabilità spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato alla ditta, lo stesso si riserva inoltre la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e documentarne le diverse fasi d' intervento . Il Comune si riserva di effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio, a tal fine la ditta dev' essere consentita in ogni momento, al personale appositamente incaricato dal Dirigente del Settore Viabilità, l'accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità d' esecuzione del servizio;
5. Le Forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente sono tenute a comunicare l'informativa sull'incidente alla ditta Scala Gianfranco al fine di poter attivare le procedure di risarcimento nei confronti del responsabile civile o suo coobbligato.

ARTICOLO 3 TEMPI D' INTERVENTO

Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale mediante "pulitura" dell'area d'intervento riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali in quanto direttamente connesso a garantire la mobilità , la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi d'intervento devono esser contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare i 40 minuti dalla richiesta d' intervento.

Il Comune non sarà più vincolato all'affidamento di cui all'art. 1 della presente convenzione in caso in cui la ditta non rispetti i tempi disciplinati nel presente articolo .

ARTICOLO 4 MODALITA' OPERATIVE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta Scala Gianfranco si impegna realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "convenzione" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Leg. n. 81/2008 e successive modificazioni . Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà esser dotato di equipaggiamenti tecnici, strumentali ed indumenti ad alta visibilità conformi all'art. 37 del Codice della Strada, nonché dal relativo regolamento della Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24/05/1999. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995.

La ditta Scala Gianfranco si impegna a comunicare eventuali danni cagionati alle infrastrutture, qualora non ci fosse la presenza sul teatro dell'incidente di Organi di Polizia o personale del Comune.

ARTICOLO 5 CESSIONE DEL CREDITO

Considerato che il Comune ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dei danneggiati o loro coobbligati oltre alla corresponsione di quanto dovuto per il ristoro dei danni per il conseguente ripristino della viabilità stradale in condizioni di sicurezza effettuato nei tempi e modalità stabiliti nella presente convenzione, il Comune cede a Scala Gianfranco i crediti che lo stesso Ente maturerà nei confronti dei terzi proprio e solo in conseguenza degli eventi per i quali si renderà necessario attivare l' intervento di ripristino.

Solo in conseguenza degli eventi dannosi, il Comune autorizza la ditta Scala Gianfranco ad intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 del codice civile, a denunciare alla competente compagnia d'assicurazione l'avvenuto sinistro, a richiedere la liquidazione ed a sottoscriverne i relativi atti di quietanza in proprio, ad incassare e trattenere le somme corrisposte quale indennizzo per attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza nell'area dell' incidente.



ARTICOLO 6
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELLA DITTA
SCALA GIANFRANCO

La ditta Scala Gianfranco è sottoposta a tutti gli obblighi del personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri. La ditta Scala Gianfranco deve osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.Leg. n. 196/2003, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal responsabile legale). Nessun costo derivante dalle convenzioni potrà essere addebitato al Comune, rimanendo così l'onere a totale carico di Scala Gianfranco che solleva il Comune da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di legge (art. 14 e 211 del Codice della Strada e art. 192 del D. Leg. n.152/2006).

ARTICOLO 7
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE

L'attrezzatura polifunzionale in dotazione al mezzo per l'attività di bonifica costruiti in base alle specifiche esigenze operative della ditta Scala Gianfranco, deve espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esonerata qualsiasi responsabilità del Comune. Il furgone polifunzionale è dotato delle seguenti attrezzature :

- idropulitrice professionale ad acqua calda /fredda;
- cisterna in polietilene da 300 lt.;
- n. 02 generatori di corrente;
- aspira liquidi;
- nebulizzatore schiumogeno con sistema antincendio con avvolgi tubo , tubo da 20 mt e lancia;
- n. 02 badile;
- n. 03 scope da pulizia;
- n. 04 fari per illuminazione notturna e per condizioni di scarsa visibilità;
- pedana mobile per lo scarico di macchinari;
- camino di scarico per gruppo polivalente;
- n. 04 contenitori estraibili in polietilene;
- n. 03 lampeggiatori di servizio a luce gialla;
- segnaletica di sicurezza per apertura cantiere;

ARTICOLO 8
RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Come già indicato nelle premesse, gli interventi di cui sopra, vengono eseguiti senza costo alcuno per il Comune e per il cittadino, in quanto addebitato alle Compagnie di Assicurazione che coprono le responsabilità civile/trasporto relativa alla circolazione dei veicoli.

La ditta Scala Gianfranco si impegna a fornire al Comune un rendiconto trimestrale delle attività svolte, anche al fine del monitoraggio degli incidenti sulla rete stradale e per ogni possibile valutazione in merito agli obblighi di vigilanza e di responsabilità connessi con la funzione di Ente proprietario della strada e disciplinati dall'art.14 del Codice della Strada.

Tale responsabilità emerge in modo evidente nel caso di mancato intervento per il ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di sversamento sulla sede stradale i liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli e/o di dispersione di residui solidi a seguito di incidenti.

ARTICOLO 9 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL' INTERVENTO

Nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, la ditta Scala Gianfranco accorderà al Comune, agli organi di Polizia e alle Compagnie assicurative, la possibilità della consultazione della propria banca dati per visualizzare le seguenti informazioni:

- l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti;
- eventi privi dell'individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà al totale carico della ditta SCALA GIANFRANCO;
- rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro qualora disponibile;
- documentazione sui lavori eseguiti da altre società, partners operative della ditta Scala Gianfranco, il cui intervento sia stato ritenuto indispensabile per l'entità della situazione;
- modulo di rilevazione dati da cui risulta l'organo che ha richiesto l'intervento della ditta Scala Gianfranco e la descrizione del danno alla sede stradale. Tale documento redatto in duplice copia sarà sottoscritto dal personale dell'organo di polizia intervenuto e dall'operatore che ha eseguito la pulitura dell'area del sinistro.

ARTICOLO 10 VARIE

Le premesse e l'articolato costituiscono parte integrante della convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle parti ed in forma scritta.

ARTICOLO 11 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è da intendersi in via sperimentale e non esclusiva ed avrà una durata sperimentale di anni 1(uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione, fermo restando che la collaborazione in questione potrà essere interrotta in qualsiasi momento, con semplice comunicazione da parte del Comune alla ditta Scala Gianfranco. Per quanto non stabilito nel presente atto le parti dichiarano di rimettersi a quanto previsto nel codice civile.

ARTICOLO 12 FORO COMPETENTE

Le parti espressamente convengono per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Cassino.

ARTICOLO 13 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare del D. Leg.vo nr. 196/2003 e s.m.i.(codice privacy nonché in base alle normative di



volta in volta rese ex art 13 del citato decreto legislativo). Incaricato al trattamento dei dati personali è Scala Cinzia e il titolare del trattamento è Scala Gianfranco.

Isola del Liri, li 05.09.2012

per il Comune di Isola del Liri

per la Ditta Scala Gianfranco



Responsabile del Servizio VII
Te. Antonio Romano

CARROZZERIA
SCALA GIANFRANCO
CORSO STADALE
Via Roma, 248 - Tel. 0776.869891
03036 ISOLA DEL LIRI (FR)
P. IVA: 00192130607

